

DISPOSIZIONI GENERALI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI DI GAS NATURALE A SEGUITO DI ACCERTATO MALFUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

Titolo I – Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, recante disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura, si applicano le definizioni dell'articolo 1 del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG), relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito richiamata come RQDG), nonché le seguenti definizioni:
- “deliberazione n. 200/99” è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, e successive modifiche ed integrazioni;
 - “deliberazione n. 17/07” è la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07;
 - “percentuale di errore determinato” è il valore percentuale dell'errore determinato in sede di verifica del gruppo di misura;
 - “percentuale di errore riconosciuto” è il valore percentuale dell'errore nella misura del gas riconosciuto dall'impresa distributrice;
 - “portata massima installata presso il punto di riconsegna” o “Q₁” è la sommatoria delle portate degli apparecchi di utilizzazione presenti presso il cliente finale;
 - “portata ridotta installata presso il punto di riconsegna” o “Q₂” è la portata ottenuta accendendo completamente il più piccolo degli apparecchi di utilizzazione installati presso il cliente finale (non la sola fiamma pilota);
 - “volume di riferimento” è il volume di gas naturale prelevato dal cliente finale durante il periodo con riferimento al quale l'impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi.

Articolo 2 *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento si applica a tutte le richieste di verifica del gruppo di misura che conducano all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, con riguardo ai punti di

riconsegna attivi che rientrano nell'ambito di applicazione della Sezione III della RQDG.

Titolo II – Metodologia di ricostruzione dei consumi di gas naturale

Articolo 3

Elementi della metodologia di ricostruzione

- 3.1 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la ricostruzione dei consumi di gas naturale tramite una metodologia unica a livello nazionale caratterizzata dalla determinazione:
- a) del volume di riferimento di cui al successivo articolo 4;
 - b) delle percentuali di errore riconosciute di cui al successivo articolo 5;
 - c) dei volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute di cui al successivo articolo 6.

Articolo 4

Volume di riferimento

- 4.1 L'impresa distributrice determina il volume di riferimento avvalendosi del profilo di prelievo associato al dato punto di riconsegna, alla luce della disciplina di cui alla deliberazione n. 17/07, utilizzando letture validate e non contestate dal cliente finale ai sensi della regolazione in materia.
- 4.2 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 41.11, della Sezione III della RQDG, l'impresa distributrice individua il volume di riferimento tenendo conto di elementi documentali, in via esemplificativa ma non esaustiva, attestanti i consumi di elettricità o di acqua, presentati dal cliente finale, anche tramite il proprio venditore, che dimostrino eventuali variazioni del proprio profilo di prelievo relativamente al periodo oggetto di ricostruzione.

Articolo 5

Percentuali di errore riconosciute

- 5.1 L'impresa distributrice pone le percentuali di errore riconosciute pari alle percentuali di errore determinate, ossia ai valori ottenuti in esito alla verifica del gruppo di misura effettuata presso il cliente finale o in un laboratorio qualificato.
- 5.2 L'impresa distributrice calcola le percentuali di errore E_{Q_1} ed E_{Q_2} , rispettivamente alle portate Q_1 e Q_2 , tramite interpolazione degli errori accertati, a partire dalle curve ottenute in esito alla verifica del gruppo di misura effettuata nel rispetto della normativa metrologica vigente.
- 5.3 Nel caso di verifica condotta presso un laboratorio qualificato, l'impresa distributrice provvede a registrare, al momento della sostituzione del gruppo di misura per l'invio, i valori di targa delle portate degli apparecchi di utilizzazione presenti presso il punto di riconsegna.

Articolo 6

Volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute

- 6.1 L'impresa distributrice calcola il volume erroneamente misurato dal gruppo di misura, V_{ERR} , come somma dei volumi associati all'errore riconosciuto per le portate Q_1 e Q_2 , ossia:

$$V_{ERR} = V_{ERR-Q1} + V_{ERR-Q2}$$

con:

$$V_{ERR-Q1} = V_{Q1} * E\%_{Q1}$$

$$V_{ERR-Q2} = V_{Q2} * E\%_{Q2}$$

Titolo III – Disposizioni transitorie

Articolo 7

Disposizioni transitorie

- 7.1 L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente articolo 4, comma 4.1, è subordinata all'entrata in vigore delle relative modifiche legislative. Nelle more, l'impresa distributrice continua ad applicare la metodologia attualmente in uso.
- 7.2 In prima applicazione, con riferimento ad un volume annuale, per i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico o relativi a un condominio con uso domestico, l'impresa distributrice determina i volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute, di cui al precedente articolo 6, comma 6.1, nel seguente modo:

$$V_{Q1} = V_{365} * t$$

e

$$V_{Q2} = V_{365} - V_{Q1}$$

dove t è un coefficiente differenziato per zona climatica e per numero di componenti la famiglia, i cui valori sono riportati in tabella 1.

Tabella 1 – Coefficienti per la valutazione della componente “riscaldamento” rispetto al consumo annuo

ZONA CLIMATICA	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
Coefficiente t	61,5%	72,2%	80,8%	85,7%	88,9%
Famiglie oltre 4 componenti					
Coefficiente t	52,4%	64,3%	75,0%	80,8%	84,8%

- 7.3 L'impresa distributrice assegna un valore pari a zero al V_{Q1} qualora il punto di riconsegna non risulti associato ad un profilo che considera la componente

“riscaldamento”; ugualmente per il volume V_{Q2} nel caso di mancanza di prelievo destinato all'acqua calda sanitaria e alla cottura cibi.

- 7.4 Qualora il periodo di riferimento sia diverso dall'anno, l'impresa distributrice provvede a riproporzionare il valore del coefficiente t in coerenza con i periodi individuati dalle norme che regolano l'accensione del riscaldamento nelle diverse zone climatiche, specificando le modalità seguite nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione.
- 7.5 Per tutti gli altri casi, l'impresa distributrice determina i volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute, in accordo con il cliente finale, anche tramite il venditore con cui questi ha stipulato il contratto di fornitura.